



AREA ATTIVITÀ PRODUTTIVE, RISORSE FAUNISTICHE E VIGILANZA

Protocollo n. 32736

Determinazione n. 1339

Oggetto: utilizzo attrezzi per la raccolta dei molluschi bivalvi nelle acque marittime interne della Provincia di Rovigo. Autorizzazione all'utilizzo di rasca meccanica modificata. INTEGRAZIONE.

*IL Dirigente
dell'Area Attività Produttive, Risorse Faunistiche e Vigilanza
Dott. Vanni Bellonzi*

RICHIAMATO il Decreto Prefettizio prot.21166 del 18 Giugno 1999 con il quale sono stati individuati gli attrezzi per la raccolta dei molluschi allo stato naturale nelle acque marittime interne polesane;

RICHIAMATA la determina n. 2754/51956 del 17 Dicembre 2003 con la quale è stata consentita la raccolta di molluschi bivalvi nelle acque interne polesane con l'attrezzo rasca a pompa in lungo ed in corto, quale integrazione di altri precedenti attrezzi tradizionali autorizzati;

RICHIAMATA altresì la propria precedente determinazione prot. n.46418/2547 del 13.10.2006, relativa all'autorizzazione all'utilizzo della rasca meccanica modificata;

CONSIDERATA l'esigenza di consentire agli Organismi di Vigilanza una inequivoca verifica tecnica e strumentale delle caratteristiche dell'attrezzo specificate con propria determinazione 2547/46418, già richiamata, caratteristiche che vengono così richiamate:

Pompa: potenza max.3,5 Kw, con tolleranza sino a 4 Kw.

Pressione: max. 1,8 bar agli ugelli.

Larghezza: max.60 cm, relativamente all'imboccatura operativa dell'attrezzo.

Distanza minima dei tondini nella cassa (luce o distanza interna): 14 mm, con tolleranza costruttiva di 1 mm.

Maglia del sacco tessile: non inferiore a mm.40 (per la raccolta del prodotto maturo).

ATTESO che l'impiego di una pressione d'esercizio dell'attrezzo superiore a quella consentita può provocare danni e/o sommovimenti del fondo con rischi per la stessa qualità del prodotto pescato;

RAVVISATA quindi la necessità, da parte del pescatore, di possedere ogni utile documentazione tecnica/certificazione da parte di Enti preposti o identificazione apposta sullo strumento, che comprovi le prescrizioni sopra evidenziate;

VISTI gli artt. 23, quinto comma, e 25, quinto comma, del vigente Regolamento Provinciale Pesca, i quali prevedono la possibilità, previa sperimentazione, di consentire l'utilizzo di strumenti di pesca anche meccanici


Determina

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. I pescatori di professione devono consentire agli Organi di Vigilanza di poter verificare chiaramente le caratteristiche tecniche dell'attrezzo di cui trattasi, con particolare riguardo alla pressione di esercizio della pompa che alimenta la spinta idraulica agli ugelli della rasca.
I dati tecnici sono quelli riportati nel provvedimento citato nelle premesse.
Nel caso in cui la pompa sia priva di targhetta identificativa, delle caratteristiche i pescatori devono esibire, all'atto del controllo, idonea documentazione tecnica attestante che la suddetta pompa possiede una potenza massima come prescritto nel relativo provvedimento dirigenziale.
La pompa priva di targhetta o di documentazione tecnica che ne comprovi le caratteristiche non può essere utilizzata;
3. Rimangono invariati tutti i contenuti precisati nel proprio precedente provvedimento n.46418/2547 del 13 Ottobre 2006, più volte richiamato;
4. Le violazioni alla presente disposizione, in virtù dell'art.23 e art.25 del Regolamento provinciale per l'esercizio della pesca approvato dal Consiglio Provinciale di Rovigo con provvedimento n.93/33474 del 27 Novembre 1998 e successive modifiche, saranno sanzionate ai sensi dell'art.33 della L.R. 28.04.1998, n.19.
5. Di trasmettere copia della presente Determinazione ai Consorzi di Cooperative polesane, alle Cooperative polesane, alle Ditte titolari di concessioni di allevamento molluschi nelle lagune polesane, al Servizio Veterinario dell'Aulss n.19 di Adria (RO), Al Sindaco dei Comuni di Rosolina, Porto Tolle, Porto Viro e Ariano Polesine (RO), alle Organizzazioni dei pescatori di professione maggiormente rappresentative in Provincia di Rovigo, alla Vigilanza Provinciale, alla Capitaneria di Porto di Chioggia (VE), all'Ufficio Locale Marittimo di Porto Levante (Porto Viro - RO), alla Delegazione di Spiaggia di Pila (Porto Tolle - RO), Alla Guardia di Finanza di Adria (RO), Alla Guardia di Finanza Squadriglia Navale di Porto Levante (Porto Viro - RO), alla Guardia di Finanza Brigata di Loreo (RO), alla Caserma Carabinieri di Porto Viro (RO), alla Caserma Carabinieri di Rosolina (RO), alla Caserma Carabinieri di Porto Tolle (RO), alla Caserma Carabinieri di Ariano Polesine (RO), al Comando Polizia di Stato di Porto Tolle (RO).
6. Di disporre la trasmissione della presente determinazione all'Area Finanziaria dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art.151 -comma quarto- del Decreto Lgs. 18.08.2000, n.267 e quindi, per il tramite di quest'ultimo, all'Area Affari generali per i successivi provvedimenti di competenza .

Contro la presente Determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

Rovigo, 15/6/02

Il Dirigente
Dott. Vanni Bellonzi



DIREZIONE GENERALE
Servizio Affari Amministrativi

Attestazione di pubblicazione

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determinazione è stata affissa
all'albo pretorio della Provincia di Rovigo per quindici giorni consecutivi (dal
18 GIU 2007 al) senza reclami od opposizioni.

Rovigo,

il Messo Notificatore